



Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

UFFICIO I - AFFARI GENERALI

protocollo@postacert.cnel.it

OGGETTO: Servizi di Pulizia e igiene ambientale, giardinaggio, facchinaggio, disinfestazione e derattizzazione da eseguirsi presso Villa Lubin sede istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

DETERMINA A CONTRARRE

Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con la Legge 11.9.2020, n. 120 CIG: 9811452A51

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 99 della Costituzione e la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante "*Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006, secondo cui "*nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti [...]*";

Vista la legge n. 135/2012 di conversione del decreto legge n. 95/2012 recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi per i cittadini*";

Visto il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, cioè l'ambiente informatico realizzato dal MEF, tramite Consip S.p.A., in attuazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, che consente alle pubbliche amministrazioni ed ai fornitori di utilizzare gli "strumenti di acquisto" di beni, servizi e lavori di manutenzione (Convenzioni, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, Accordi Quadro, Sistema Dinamico di Acquisizione) attraverso modalità informatiche, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto della normativa applicabile;

Vista la Legge n. 120/2020, di conversione del n. 76/2020, che ha introdotto disposizioni con finalità acceleratorie e di snellimento/semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed esecuzione degli stessi, tra cui la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere, fino al 30 giugno 2023, all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che, in data 12/02/2020, è stata stipulata una convenzione tra CONSIP S.p.A. e il RTI (nel seguito, "RTI Team Service") costituito tra TEAM SERVICE Società Consortile a r.l., sede legale in Roma, Via Angelo Bargonni n. 8 (c.f.: 07947601006), impresa mandataria capogruppo, con le mandanti CBRE GWS TECHNICAL DIVISION S.p.A. A SOCIO UNICO, con sede legale in Montesilvano (PE), Via Verrotti n. 216, (c.f.: 11205571000), COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ignazio Silone n. 199 (c.f.: 01103180582), GRUPPO ECF IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI S.p.A., con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 4 (c.f.: 04808921003), HITRAC ENGINEERING GROUP S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Umanesimo n. 78/80 (c.f.: 05617631006), SIMALT S.r.l., con sede legale in Roma, Via Cloanto n. 5 (c.f.: 13309491002), SOCIETA' NAZIONALE APPALTI MANUTENZIONI LAZIO SUD S.N.A.M. S.r.l., con sede legale in Roma, Via di Porta Ardeatina n. 1 (c.f.: 00981850597) per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca **Lotto 11**, ai sensi dell'art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell'art. dell'art. 58 l. 388/2000 (nel seguito, la "Convenzione");

Considerato che, con Determina Dirigenziale del 1.7.2020, n. 1128, il CNEL, avvalendosi della facoltà riconosciuta dal citato art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, ha aderito alla Convenzione Consip ed approvato il relativo Ordinativo Principale di Fornitura;

Preso atto che, con sentenza del 20.7.2022, n. 10362, il TAR Lazio, Roma, in accoglimento del ricorso presentato dal Consorzio Stabile Energie Locali Scarl – C.S.E.L., in proprio e quale mandante del raggruppamento temporaneo di imprese con Engie Servizi S.p.A. (mandataria), Co.L.Ser. Servizi S.c.r.r.l. - Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi Attività 360° della Rete Ferroviaria Italiana Società Cooperativa - Consorzio Stabile G.I.S.A - Florida 2000 S.r.l. (nel seguito, "RTI Engie"), ha annullato l'esclusione dalla gara per l'affidamento della Convenzione *illo tempore* disposta in danno di quest'ultimo raggruppamento e l'aggiudicazione disposta in favore dell'RTI Team Service e, per l'effetto, ha dichiarato l'inefficacia della Convenzione e dei contratti stipulati in forza di quest'ultima dalle Amministrazioni aderenti;

Considerato che, in ottemperanza alla predetta sentenza del TAR Lazio n. 10362/2022, Consip, con provvedimento del 5.10.2022, ha aggiudicato il servizio al RTI Engie, stipulando la relativa Convenzione (di seguito "Convenzione Engie") e subordinando il subentro negli Ordinativi di Fornitura in essere all'esplicita manifestazione di volontà da parte dell'Amministrazione contraente da effettuarsi entro un termine di 20 giorni decorrente dal ricevimento dalla richiesta di

Consip ed, in mancanza di riscontro, di un ulteriore termine di 20 giorni assegnato direttamente dall'RTI Engie;

Preso atto della nota Consip prot. 677 del 28/03/2023 e della nota RTI Engie prot. 828 del 18/04/2023, in cui si precisa che, il mancato riscontro dell'Amministrazione entro il termine assegnato *“verrà inteso quale volontà di non far subentrare il Fornitore”*, con l'effetto che *“i relativi contratti si considereranno sottoscritti al di fuori della Convenzione Consip per il Lotto 11, con ogni conseguenza in termini di legittimità ai sensi dell'art. 1, comma 499, l. n. 296/2006 e di validità del contratto, nonché di responsabilità ai sensi dell'art. 1, comma 1 del d.l. n. 95/2012”*;

Considerato che questo Consiglio, quale organo di rilievo costituzionale previsto dall'art. 99 della Costituzione, non rientra tra le Amministrazioni pubbliche obbligate, ai sensi dell'art. 1, comma 449 l. n. 296/2006 e s.m.i., ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. se non limitatamente alle categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012;

Rilevato che i servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012;

Preso atto, pertanto, che il CNEL, ricorrendone validi motivi, può legittimamente decidere di non optare per il subentro dell'RTI Engie, affidando i servizi mediante le procedure di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alla Legge n. 120/2020 e, dunque, al di fuori della Convenzione Engie;

Tenuto conto che, a questi fini, occorre considerare le condizioni della Convenzione Engie quali limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Considerato che il corrispettivo, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione dei servizi in oggetto per un periodo di 12 mesi è inferiore alla soglia di € 139.000,00;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020, le stazioni appaltanti, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, procedono *“all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”*;

Considerato che la Società Team Service, attuale esecutrice del servizio, con nota prot. n. 985 del 9 maggio 2023, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i servizi di pulizia e igiene ambientale, facchinaggio, giardinaggio, disinfestazione e derattizzazione, applicando condizioni qualitative analoghe a quelle della Convenzione e condizioni economiche più favorevoli;

Preso atto che l'inefficacia dei contratti attuativi ha determinato lo scioglimento dell'RTI Team Service;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni, tecniche ed economiche, per poter procedere mediante affidamento diretto, senza subentrare nella Convenzione Engie;

Ritenuto comunque opportuno procedere mediante previo esperimento di una Trattativa diretta MePA per la conseguente negoziazione con il predetto Operatore economico prescelto e successiva ed eventuale stipula telematica del relativo Contratto di affidamento del Servizio di che trattasi;

Considerato, quindi, che si è provveduto ad individuare la Società Team Service- **regolarmente iscritta al Catalogo MEPA per i servizi di che trattasi**, specializzata e qualificata nel settore di riferimento ed in possesso dei requisiti generali e speciali per la regolare esecuzione del servizio - **come quella idonea per procedere, in via telematica sul portale Acquisti in rete-CONSIP, tramite “Trattativa diretta” all'eventuale affidamento - previa stipula telematica del**

relativo Contratto - per l'esecuzione dei Servizi di pulizia e igiene ambientale, giardinaggio, facchinaggio, disinfestazione e derattizzazione da eseguirsi presso Villa Lubin sede istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

Tenuto conto di tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato

DETERMINA

Di richiamare le premesse e le motivazioni in essa contenute che costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Di procedere all'affidamento dei Servizi di pulizia e igiene ambientale, giardinaggio, disinfestazione e derattizzazione e facchinaggio da eseguirsi presso Villa Lubin, sede istituzionale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ex art. 36, comma 2 - lett. a), del d. lgs. 50/2016 e 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito con la Legge 11.9.2020, n. 120 e ss.mm.ii. - mediante gestione della procedura telematica Consip della "Trattativa diretta MePA" alla Società Team Service ScarL, con conseguente negoziazione ed eventuale successiva stipula telematica del Contratto di affidamento del predetto servizio.

Di confermare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, che il Dirigente - dott.ssa Angela Belli, Direttore dell'Ufficio affari generali, è il Responsabile unico del procedimento.

Il CNEL avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al contraente da inviare tramite PEC - con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni - e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

L'onere economico corrisposto dal CNEL alla Società affidataria dei servizi oggetto della presente determinazione verrà imputato sul bilancio del CNEL, esercizio finanziario 2023.

BELLI ANGELA
Angela Belli
NAZIONALE
DELL'ECONOMIA
E DEL LAVORO
09.05.2023
15:42:47
GMT+01:00

